



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti
Settore Giovanile e Scolastico
**COMITATO PROVINCIALE
AUTONOMO DI TRENTO**

Via Torre Verde, 25 - 38100 Trento
Tel: 0461 98.40.50 – 98.42.62 - Fax: 0461 98.41.40 – 98.08.80
Indirizzi Internet: www.figctaa.it - www.lnd.it - www.settoregiovanile.figc.it



Presidente: epellizzari@figctaa.it
Segreteria: figctn@figctaa.it - trento.sgs@figc.it
Settore Giovanile: sgs_tn@figctaa.it
Calcio a 5 provinciale: calcio5_tn@figctaa.it
Attività di Base: attivabase_tn@figctaa.it
Attività Scolastica: attivatascolastica_tn@figctaa.it

Partita IVA: L.N.D. 02006911008
S.G.S. 01357871001
Conto corrente L.N.D.: Cassa Rurale di Trento
c/c. 07/773751 - ABI 08304 – CAB 01807
Conto corrente S.G.S.: B.N.L. – Ag. Trento
c/c. 30901 - ABI 1005 – CAB 1800

Stagione Sportiva 2005/2006

Comunicato Ufficiale N° 03 del 14/07/2005

INDICE

L.N.D.

1.	Comunicazioni della F.I.G.C.	54
2.	Comunicazioni della L.N.D.	59
3.	Date inizio Campionati Comitato provinciale autonomo di Trento	59
4.	Termini – iscrizione ai campionati L.N.D. 2005 /2006	61
5.	Autorizzazione manifestazione	61

S.G.S.

6.	Comunicato nr 1 del Settore Giovanile e Scolastico	62
7.	Costo tesseramenti S.G.S.	64

1. COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.

COMUNICATO UFFICIALE N. 229/A

Il Consiglio Federale

- A) Preso atto che il vigente regolamento dell'AIA consente agli arbitri italiani di svolgere l'attività arbitrale fino al termine della stagione sportiva in cui hanno compiuto il quarantacinquesimo anno di età, escludendo pertanto dal prosieguo dell'attività in ambito nazionale tutti gli arbitri, compresi gli internazionali, inquadrati nella categoria Elite-Uefa, che compiono il quarantacinquesimo anno di età nel primo semestre solare di detta stagione sportiva;
- B) preso atto che, per quest'ultimi, il Regolamento FIFA consente di svolgere l'attività arbitrale in ambito internazionale fino al 31 dicembre dell'anno in cui compiono il quarantacinquesimo anno di età e quindi anche dopo la chiusura della stagione sportiva indicata alla precedente lett. A);
- C) ritenuto di dover consentire agli arbitri internazionali, inquadrati nella categoria Elite-Uefa, ancora in attività in ambito internazionale, di arbitrare anche in ambito nazionale nella stagione sportiva che termina dopo il 31 dicembre indicato alla precedente lett. B);
- D) considerato che, a tal fine, si rende necessario modificare l'art. 41, comma 1 del Regolamento dell'AIA;
- E) visto lo Statuto Federale

d e l i b e r a

di approvare la modifica dell'art. 41, comma 1 del Regolamento dell'AIA secondo il testo allegato sub. A)

PUBBLICATO IN ROMA IL 29 GIUGNO 2005

IL SEGRETARIO
Francesco Ghirelli

IL PRESIDENTE
Franco Carraro

AII. A)

REGOLAMENTO ASSOCIAZIONE ITALIANA ARBITRI VECCHIO TESTO NUOVO TESTO

Art. 41 **Arbitri fuori quadro**

1. Al compimento del 45° anno di età gli Arbitri effettivi transitano obbligatoriamente nel ruolo di fuori quadro, salvo deroghe motivate concesse dal Presidente dell'A.I.A.. Dopo dieci anni di attività gli arbitri effettivi che abbiano compiuti i 28 anni possono altresì essere transitati nella categoria degli arbitri fuori quadro con decisione, non soggetta a ricorso, assunta dal Comitato Nazionale su proposta del competente Organo Tecnico.

Art. 41 **Arbitri fuori quadro**

1. Al compimento del 45° anno di età gli Arbitri Effettivi **transitano obbligatoriamente nel ruolo dei fuori quadro, ad eccezione degli arbitri effettivi internazionali, inquadrati nella categoria Elite – UEFA, che proseguono l'attività sino alla scadenza della stagione sportiva durante la quale perdono tale qualifica.** Dopo dieci anni di attività gli arbitri effettivi che abbiano compiuto i 28 anni possono altresì essere transitati nella categoria degli arbitri fuori quadro con decisione, non soggetta a ricorso, assunta dal Comitato Nazionale su proposta del competente Organo Tecnico.

----- ✧ ✧ ✧ -----

COMUNICATO UFFICIALE N. 230/A

Il Consiglio Federale

- preso atto degli adeguamenti richiesti dal CONI, per l'approvazione definitiva da parte della Giunta Nazionale delle modifiche apportate agli artt. 16 e 33 delle N.O.I.F. nella riunione del 13.06.2005;
- visto l'art. 24 dello Statuto Federale

d e l i b e r a

di modificare gli artt. 16, comma 4 , lett. d) e 33, comma 1 delle N.O.I.F secondo il testo allegato sub A).

PUBBLICATO IN ROMA IL 29 GIUGNO 2005

IL SEGRETARIO
Francesco Ghirelli

IL PRESIDENTE
Franco Carraro

NORME ORGANIZZATIVE INTERNE**VECCHIO TESTO****Art. 33
I “giovani di serie”**

1. I calciatori “giovani” dal 14° anno di età assumono la qualifica di “giovani di serie” quando sono tesserati per una società associata in una delle Leghe professionistiche.

Art. 16**Decadenza e revoca della affiliazione**

4. Costituiscono gravi infrazioni all'ordinamento sportivo:
- a) la violazione dei fondamentali principi sportivi, quali la cessione o comunque i comportamenti intesi ad eludere il divieto di cessione del titolo sportivo;
 - b) la recidiva in illecito sportivo sanzionato a titolo di responsabilità diretta;
 - c) la reiterata morosità nei confronti di enti federali, società affiliate e tesserati;
 - d) le rilevanti violazioni alle norme deliberate dal Consiglio Federale a termini dell'art. 13, comma 3, dello Statuto Federale.

NUOVO TESTO**Art. 33
I “giovani di serie”**

1. I calciatori “giovani” dal 14° anno di età assumono la qualifica di “giovani di serie” quando sottoscrivono **e viene accolta** la richiesta di tesseramento per una società associata in una delle Leghe professionistiche.

Art. 16**Decadenza e revoca della affiliazione**

4. Costituiscono gravi infrazioni all'ordinamento sportivo:
- a) la violazione dei fondamentali principi sportivi, quali la cessione o comunque i comportamenti intesi ad eludere il divieto di cessione del titolo sportivo;
 - b) la recidiva in illecito sportivo sanzionato a titolo di responsabilità diretta;
 - c) la reiterata morosità nei confronti di enti federali, società affiliate e tesserati;
 - d) le rilevanti violazioni alle norme deliberate dal Consiglio Federale. a termini dell'art. 13, comma 3, dello Statuto Federale.

----- ✧ ✧ ✧ -----

COMUNICATO UFFICIALE N. 231/A

Il Consiglio Federale

- ravvisata la necessità di modificare l'art. 99 delle N.O.I.F.;
- visto l'art. 24 dello Statuto Federale;

d e l i b e r a

di modificare l'art. 99 delle N.O.I.F. secondo il testo allegato sub A).

PUBBLICATO IN ROMA IL 29 GIUGNO 2005

IL SEGRETARIO
Francesco Ghirelli

IL PRESIDENTE
Franco Carraro

ALLEGATO SUB A)**VECCHIO TESTO****Art. 99**

Premio di addestramento e formazione tecnica a favore della società presso la quale il calciatore ha svolto l'ultima attività dilettantistica

1. A seguito della stipula da parte del calciatore “non professionista” del primo contratto da “professionista”, la società che ne acquisisce il diritto alle prestazioni è tenuta a corrispondere alla società, per la quale era tesserato il calciatore, un premio di preparazione e formazione tecnica determinato secondo l'allegata Tabella “B”, che costituisce parte integrante del presente articolo.
L'importo di tale premio è certificato dall'Ufficio del Lavoro della F.I.G.C. su richiesta della Società, associata alla L.N.D., titolare del precedente tesseramento.

NUOVO TESTO**Art. 99**

Premio di addestramento e formazione tecnica a favore della società presso la quale il calciatore ha svolto l'ultima attività dilettantistica

1. INVARIATO

- | | |
|---|--|
| <p>2. L'importo relativo al premio di addestramento e formazione tecnica non deve essere superiore a quello di cui alla tabella "B" e può essere ridotto con accordo scritto tra le due società; lo stesso deve essere inviato per conoscenza all'Ufficio del Lavoro della F.I.G.C. entro novanta giorni dalla sottoscrizione.</p> | 2. INVARIATO |
| <p>3. Il pagamento del premio avviene per il tramite della Lega cui è associata la società obbligata, entro i termini e con le modalità stabilite dal Consiglio Federale.</p> | 3. INVARIATO |
| <p>4. Le società della Lega Nazionale Dilettanti ammesse al Campionato di Serie C, che non si siano avvalse del diritto di stipulare il primo contratto, come previsto dall'art. 116, con uno o più calciatori già tesserati quali "non professionisti", hanno diritto al premio soltanto se questi ultimi stipulino il primo contratto di "professionista" con altra società entro il 30 settembre della stessa stagione.</p> | 4. INVARIATO |
| <p>5. Le controversie in ordine al pagamento del premio di addestramento e formazione tecnica spettante alle società della Lega Nazionale Dilettanti sono devolute alla Commissione Vertenze Economiche. Il procedimento è instaurato su reclamo della parte interessata, da inoltrarsi entro il decimo giorno successivo al ricevimento della relativa comunicazione dell'Ufficio del Lavoro, nel rispetto delle modalità previste dall'art.23 del Codice di Giustizia Sportiva e dell'art. 96 comma 3 N.O.I.F..</p> | <p>5. Le controversie in ordine al pagamento del premio di addestramento e formazione tecnica spettante alle società della Lega Nazionale Dilettanti sono devolute alla Commissione Vertenze Economiche. Il procedimento è instaurato su reclamo della parte interessata, da inoltrarsi entro il decimosettimo giorno successivo al ricevimento della relativa comunicazione dell'Ufficio del Lavoro, nel rispetto delle modalità previste dall'art. 29 del Codice di Giustizia Sportiva e dell'art. 96 comma 3 N.O.I.F..</p> |

----- ✧ ✧ ✧ -----

COMUNICATO UFFICIALE N. 233/A

Il Consiglio Federale

- ravvisata la necessità di modificare l'art. 66 delle N.O.I.F.;
- visto l'art. 24 dello Statuto Federale;

d e l i b e r a

di modificare l'art. 66 delle N.O.I.F. secondo il testo allegato sub A).

PUBBLICATO IN ROMA IL 29 GIUGNO 2005

IL SEGRETARIO
Francesco Ghirelli

IL PRESIDENTE
Franco Carraro

ALLEGATO SUB A)

VECCHIO TESTO

Art. 66

Persone ammesse nel recinto di giuoco

1. Per le gare organizzate dalla Lega Nazionale Professionisti, dalla Lega Professionisti Serie C e dalla Lega Nazionale Dilettanti in ambito Nazionale sono ammessi nel recinto di giuoco, per ciascuna delle squadre interessate, purché muniti di tessera valida per la stagione in corso:
 - a) un dirigente accompagnatore ufficiale;
 - b) un medico sociale;

NUOVO TESTO

Art. 66

Persone ammesse nel recinto di giuoco

- c) il tecnico responsabile e, se la società lo ritiene, anche un allenatore in seconda, quest'ultimo previa autorizzazione del Settore Tecnico ai sensi delle vigenti norme regolamentari;
- d) un operatore sanitario ausiliario designato dal medico responsabile sanitario della società;
- e) i calciatori di riserva;
- f) per la sola ospitante, anche il dirigente addetto agli ufficiali di gara.

La presenza nel recinto di giuoco del medico sociale della squadra ospitante è obbligatoria.

La violazione di tale obbligo deve essere segnalata nel rapporto di gara ai fini della irrogazione di sanzioni disciplinari a carico delle società.

- 2. Per le gare organizzate dalla Lega Nazionale Dilettanti in ambito Regionale e dal Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica sono ammessi nel recinto di giuoco, per ciascuna delle squadre interessate, purché muniti di tessera valida per la stagione in corso:
 - a) un dirigente accompagnatore ufficiale;
 - b) un medico sociale;
 - c) un allenatore ed un operatore sanitario ausiliario designato dal medico sociale, ovvero, in mancanza, uno o due dirigenti;
 - d) i calciatori di riserva.

3. Tutte le persone ammesse nel recinto di giuoco debbono essere identificate dall'arbitro mediante documento di riconoscimento personale.

4. Il dirigente indicato come accompagnatore ufficiale rappresenta, ad ogni effetto, la propria società.

5. Le persone ammesse nel recinto di giuoco debbono prendere posto sulla panchina assegnata a ciascuna squadra e hanno l'obbligo di mantenere costantemente un corretto comportamento.

L'arbitro esercita nei loro confronti i poteri disciplinari a lui conferiti.

- 2. Per le gare organizzate dalla Lega Nazionale Dilettanti in ambito Regionale e dal Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica sono ammessi nel recinto di giuoco, per ciascuna delle squadre interessate, purché muniti di tessera valida per la stagione in corso:

- a) un dirigente accompagnatore ufficiale;
- b) un medico sociale;
- c) un allenatore ed un operatore sanitario ausiliario designato dal medico sociale, ovvero, in mancanza, **esclusivamente per i Campionati dell'Attività Giovanile e Scolastica e per i campionati della L.N.D. di terza categoria, juniores, regionali e provinciali di calcio a 5 e calcio femminile, un dirigente;**
- d) i calciatori di riserva.

----- ◆◆◆ -----

COMUNICATO UFFICIALE N. 239/A

Il Presidente Federale

- preso atto che le nomine di tutti gli Organi di Giustizia sportiva centrali e periferici operanti presso la F.I.G.C., le Leghe, il Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, i Comitati, le Divisioni ed ogni altra unità periferica della L.N.D. e del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica e comunque operanti in ogni ambito federale, andranno a scadere il prossimo 30 giugno 2005;
- attesa la necessità di garantire il funzionamento di detti Organi per il buon andamento dell'organizzazione federale;
- d'intesa con i Vice Presidenti e sentito il Consiglio Federale visto lo Statuto Federale

d e l i b e r a

le nomine di tutti gli Organi di Giustizia sportiva centrali e periferici operanti presso la F.I.G.C., le Leghe, il Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, i Comitati, le Divisioni ed ogni altra unità periferica della L.N.D. e del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica e comunque operanti in ogni ambito federale, sono prorogate fino al 31.07.2005.

PUBBLICATO IN ROMA IL 29 GIUGNO 2005

IL SEGRETARIO
Francesco Ghirelli

IL PRESIDENTE
Franco Carraro

----- ◆◆◆ -----

COMUNICATO UFFICIALE N. 240/A

Il Presidente Federale,

- preso atto delle disposizioni contenute nell'art. 40. comma 3 delle N.O.I.F., in ordine al tesseramento in deroga dei giovani calciatori;
- ritenuto opportuno stabilire, nell'ambito di un intervento di politica federale teso ad una sempre maggiore tutela dell'attività sportiva a livello giovanile, termini e modalità per il suddetto tesseramento nella stagione sportiva 2005/2006;
- sentito il Consiglio Federale

d e l i b e r a

nella stagione sportiva 2005/2006, la concessione della deroga prevista dall'art. 40, comma 3 delle N.O.I.F., fatto salvo quanto disposto dal citato articolo, presupporrà la osservanza e la sussistenza delle seguenti condizioni:

- Società Professionistiche

Le Società partecipanti al Campionato di Serie A potranno richiedere il tesseramento in deroga fino ad un massimo di 10 calciatori.

Le Società partecipanti al Campionato di Serie B potranno richiedere il tesseramento in deroga fino ad un massimo di 8 calciatori.

Le Società partecipanti al Campionato di Serie C1 potranno richiedere il tesseramento in deroga fino ad un massimo di 6 calciatori.

Le Società partecipanti al Campionato di Serie C2 potranno richiedere il tesseramento in deroga fino ad un massimo di 4 calciatori.

I suddetti limiti numerici non riguardano i rinnovi delle deroghe già concesse nella stagione precedente.

Le predette Società, al fine di ottenere il tesseramento in deroga, dovranno dimostrare di poter garantire ai giovani calciatori condizioni di vita ottimali per quel che concerne il vitto, l'alloggio, l'educazione scolastica, il tempo libero, la loro formazione e quant'altro inerente ogni loro attività. I Presidenti delle Società assumeranno il ruolo di garanti dell'osservanza delle condizioni di cui sopra e degli obblighi contemplati dalla vigente legislazione, in materia di affidamento dei minori.

In assenza di tali condizioni, il tesseramento in deroga non sarà autorizzato e, ove concesso, sarà revocato per il venir meno delle stesse.

A tal fine la F.I.G.C. dovrà essere costantemente informata sull'andamento e sull'evolversi delle varie situazioni attraverso il Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica che effettuerà controlli periodici in loco.

Il tesseramento in deroga potrà essere revocato laddove, nel corso della stagione sportiva, il calciatore non osservi regolarmente la frequenza scolastica o vi rinunci, senza giustificati motivi. I necessari controlli saranno demandati sempre al Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica.

- Società Dilettantistiche e di Settore Giovanile

Le Società dilettantistiche e di Puro Settore Giovanile potranno richiedere e/o rinnovare, in casi di assoluta eccezionalità, il tesseramento in deroga per non più di un calciatore. Detto tesseramento, valido per una sola stagione sportiva, presupporrà comunque la osservanza e la sussistenza delle condizioni sopra indicate per le Società professionistiche.

Tutte le richieste di tesseramento dei calciatori minori di anni 16, diverse da quelle previste dall'art. 40, comma 3, delle N.O.I.F., dovranno essere corredate dei certificati di residenza e di stato di famiglia del minore.

PUBBLICATO IN ROMA IL 29 GIUGNO 2005

IL SEGRETARIO
Francesco Ghirelli

IL PRESIDENTE
Franco Carraro

----- ◆◆◆ -----

2. COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.

COMUNICATO UFFICIALE n. 13

A parziale rettifica di quanto riportato su Comunicato Ufficiale n. 1, pubblicato dalla L.N.D. in data 1° Luglio 2005, si segnala la seguente modifica al testo del medesimo Comunicato, dovuta ad un mero refuso:

Pag 1/23 – punto 3) – lettera e):

leggasi

e) Attività Giovanile

Le Società partecipanti al Campionato di Serie “B” possono, facoltativamente, prendere parte con una propria squadra al Campionato “Juniore” di Calcio a Cinque, organizzato dal rispettivo Comitato Regionale, o, alternativamente, ad un’attività o ad un Campionato di Calcio a Cinque organizzato dal Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica (Pulcini/Esordienti/Giovanissimi/Allievi), con l’osservanza delle disposizioni previste dal Regolamento del Settore medesimo.

Il Campionato “Juniore” è riservato ai calciatori **nati dal 1° gennaio 1987** in poi e che, comunque, abbiano compiuto il 15° anno, nel rispetto nelle condizioni previste all’art. 34, comma 3, delle N.O.I.F.

Per lo svolgimento di detta attività non è consentita l’utilizzazione di calciatori “fuori quota”.

invece che

e) Attività Giovanile

Le Società partecipanti al Campionato di Serie “B” possono, facoltativamente, prendere parte con una propria squadra al Campionato “Juniore” di Calcio a Cinque, organizzato dal rispettivo Comitato Regionale, o, alternativamente, ad un’attività o ad un Campionato di Calcio a Cinque organizzato dal Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica (Pulcini/Esordienti/Giovanissimi/Allievi), con l’osservanza delle disposizioni previste dal Regolamento del Settore medesimo.

Il Campionato “Juniore” è riservato ai calciatori **nati dal 1° gennaio 1986** in poi e che, comunque, abbiano compiuto il 15° anno, nel rispetto nelle condizioni previste all’art. 34, comma 3, delle N.O.I.F.

Per lo svolgimento di detta attività non è consentita l’utilizzazione di calciatori “fuori quota”.

Il predetto testo annulla e sostituisce quello redatto su C.U. n. 1 del 1° Luglio 2005.

PUBBLICATO IN ROMA L’8 LUGLIO 2005

IL SEGRETARIO GENERALE
(Massimo Ciaccolini)

IL PRESIDENTE
(Carlo Tavecchio)

----- ◆◆◆ -----

3. DATE INIZIO CAMPIONATI COMITATO PROVINCIALE AUTONOMO DI TRENTO

CAMPIONATO DI PROMOZIONE

inizio andata domenica 04 /09/ 2005
 inizio ritorno domenica 12 /02/ 2006
Si osserva la pausa pasquale

termine andata domenica 11 /12/ 2005
 termine ritorno domenica 28 /05/ 2006

CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA

inizio andata domenica 04 /09/ 2005
 inizio ritorno domenica 05 /03/ 2006
Si osserva la pausa pasquale

termine andata domenica 04 /12/ 2005
 termine ritorno domenica 28 /05/ 2006.

Giovedì 01 giugno 2006 (eventuali spareggi)

Triangolare di finale di Play off seconde classificate e Triangolare di Play out terz’ultime classificate:

Domenica 04 giugno 2006 (1^ giornata)
 Giovedì 08 giugno 2006 (2^ giornata)
 Domenica 11 giugno 2006 (3^ giornata)

CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA

Girone D

inizio andata domenica 04 /09/ 2005

inizio ritorno domenica 02 /04/ 2006

Si osserva la pausa pasquale

termine andata domenica 06 /11/ 2005

termine ritorno domenica 28 /05/ 2006.

Gironi A – B - C

inizio andata domenica 04 /09/ 2005

inizio ritorno domenica 19 /03/ 2006

Si osserva la pausa pasquale

termine andata domenica 20 /11/ 2005

termine ritorno domenica 28 /05/ 2006.

Giovedì 01 giugno 2006 (eventuali spareggi)

Play off:

Domenica 04 giugno 2006 (1^ giornata)

Giovedì 08 giugno 2006 (2^ giornata)

Finale di Play off

Domenica 11 giugno 2006 (3^ giornata)

Spareggio fra le perdenti le finali di Play off

Giovedì 15 giugno 2006

Le date di inizio e fine Campionato di Seconda categoria e i gironi a cui si riferiscono sono puramente indicative in attesa della verifica dell'organico che scaturirà al termine delle iscrizioni.

CAMPIONATO JUNIORES PROVINCIALE

inizio andata sabato 10 /09/ 2005

inizio ritorno sabato 11 /03/ 2006

Si osserva la pausa pasquale

termine andata sabato 19 /11/ 2005

termine ritorno sabato 27 /05/ 2006.

Finali:

Mercoledì 31 maggio 2006 (eventuali spareggi)

sabato 03 giugno 2006 (gara di semifinale)

sabato 10 giugno 2006 (gara di finale)

Abbinamenti:

Vincente Girone A - Vincente Girone C

Vincente Girone B - Vincente Girone D

COPPA PROVINCIA 1^ CATEGORIA

domenica 21 agosto 2005 - gara di andata

domenica 28 agosto 2005 - gara di ritorno

giovedì 6 ottobre 2005 - triangolari

domenica 26 febbraio 2006 - quarti di finale – andata

giovedì 16 marzo 2006 - quarti di finale – ritorno

giovedì 13 aprile 2006 - semifinali

giovedì 11 maggio 2006 - finale.

COPPA PROVINCIA 2^ CATEGORIA

l'articolazione della Coppa deve essere ancora definita e verrà pubblicata con i prossimi Comunicato Ufficiali.

4. TERMINI – ISCRIZIONE AI CAMPIONATI L.N.D. 2005 /2006

Termini per le iscrizioni ai Campionati

Dal	al	per i seguenti Campionati Regionali
1 luglio 2005	- 16 luglio 2005	Eccellenza, Juniores Regionale, Allievi e Giovanissimi Regionali, Calcio a Cinque Serie C, Juniores Calcio a Cinque, Calcio Femminile Serie C e Campionato Primavera Femminile
Le iscrizioni ai Campionati Regionali dovranno essere inviate a:		Segreteria del Comitato Regionale Trentino Alto Adige - Via Torre Verde 25 - 38100 Trento
Modalità di invio		dovranno essere depositate o spedite a mezzo raccomandata
Dal	al	per i seguenti Campionati / Tornei Provinciali
1 luglio 2005	- 16 luglio 2005	Promozione, 1 ^a Categoria e 2 ^a Categoria, Calcio a Cinque serie D, Calcio Femminile Serie D, Juniores Provinciale, Under 21, Allievi Provinciale, Giovanissimi Provinciale
1 luglio 2005	- 16 luglio 2005	Esordienti, Pulcini (solo per le Società che si iscrivono ai Campionati Regionali Allievi e Regionali Giovanissimi)
1 luglio 2005	- 30 luglio 2005	Campionato Amatori
1 luglio 2005	- 30 luglio 2005	Esordienti, Pulcini (per queste ultime due categorie, il Comitato valuterà l'opportunità di prorogare, qualora ciò si rivelasse utile e necessario i suddetti termini)
Le iscrizioni ai Campionati Provinciali di Trento dovranno essere inviate a:		Segreteria del Comitato Provinciale Autonomo di Trento - Via Torre Verde 25 - 38100 Trento
Modalità di invio		dovranno essere depositate o spedite a mezzo raccomandata

5. AUTORIZZAZIONE MANIFESTAZIONE

E' stato autorizzato lo svolgimento delle seguenti manifestazioni:

Manifestazione:	<i>Torneo Mondialbrock 2005</i>		
Categoria:	<i>Dilettanti</i>	Data effettuazione:	<i>13 – 23 luglio 2005</i>
Società organizzatrice:	<i>Associazione Calciochiese</i>	Campo da giuoco:	<i>Storo</i>
Manifestazione:	<i>Torneo Notturmo di Calcio</i>		
Categoria:	<i>Dilettanti/Ricreativo</i>	Data effettuazione:	<i>22 luglio- 7 agosto 2005</i>
Società organizzatrice:	<i>A.C. Ledrense</i>	Campo da giuoco:	<i>Molina di Ledro</i>
Manifestazione:	<i>Torneo Trentino Cup</i>		
Categoria:	<i>Professionisti</i>	Data effettuazione:	<i>31 luglio 2005</i>
Società organizzatrice:	<i>Pol. Dimaro Folgarida</i>	Campo da giuoco:	<i>Dimaro</i>
Gara amichevole:	<i>Fiorentina- Vallagarina</i>		<i>data: 20 luglio 2005</i>
Società organizzatrice:	<i>U.S. Altipiani Calcio</i>	Campo: <i>Folgaria</i>	<i>ore: 17,30</i>
Gara amichevole:	<i>Sampdoria – Monti Pallidi</i>		<i>data: 20 luglio 2005</i>
Società organizzatrice:	<i>U.S. Monti Pallidi</i>	Campo: <i>Moena</i>	<i>ore: 17,00</i>

----- ✧ ✧ ✧ -----

S. G. S.

6. COMUNICATO NR 1 DEL SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO

A far data dal 12 luglio 2005 è disponibile sul sito del Comitato, <http://www.figctaa.it>, il Comunicato Ufficiale nr. 1 del Settore Giovanile e Scolastico. **Se ne raccomanda una attenta lettura.**

Di seguito alcuni argomenti contenuti nel suddetto Comunicato Ufficiale:

CENSIMENTO DELLE SOCIETÀ CHE SVOLGONO ATTIVITÀ NELLE CATEGORIE DI BASE

In deroga a quanto previsto dal C.U. nr. 1 del S.G.S., le Società che iscrivono anche una sola categoria di base (Piccoli Amici, Pulcini e/o Esordienti), sono tenute a compilare con precisione e trasmettere al Comitato, **entro, non oltre sabato 3/09/2005**, il modulo di censimento disponibile alla pagina web http://www.figctaa.it/tn/moduli/Allegati_cu1.pdf

CATEGORIA ESORDIENTI “TORNEO FAIR PLAY”

Si comunica che, come per le trascorse stagioni sportive, l'attività Esordienti ad 11 si disputerà su campi regolamentari con le due seguenti deroghe rispetto a quanto pubblicato sul C.U. nr. 1 del S.G.S.:

- 1) il calcio d'angolo verrà effettuato dall'incrocio della linea corta dell'area di rigore con la linea di fondo campo (calcio d'angolo corto);
- 2) il calcio di rinvio verrà effettuato dal limite dell'area di rigore.

Quanto sopra al fine di favorire un progressivo ed equilibrato passaggio dalla disputa delle partite su campi ridotti (Pulcini) alla disputa delle partite su campi regolamentari.

TESSERAMENTO

a) Disposizioni generali

Per partecipare alle attività delle categorie giovanili promosse, disciplinate ed organizzate dal Settore Giovanile e Scolastico della F.I.G.C., i calciatori debbono risultare così tesserati:

a1) “Piccoli Amici”

Dai 6 anni anagraficamente compiuti agli 8 anni non compiuti.

- **“Assicurazione CONI-SPORTASS”** con validità assicurativa annuale, per i bambini/e appartenenti a Scuole Calcio che sono riconosciute anche come CAS. Per ottenere tale assicurazione le Società dovranno presentare al CONI Provinciale di appartenenza la lista nominativa dei bambini da assicurare completa di luogo e data di nascita, presentandone una ulteriore copia al Comitato Provinciale o Locale della F.I.G.C.. I relativi moduli sono reperibili presso gli uffici del CONI Provinciale di appartenenza.
- **“Carta assicurativa”** con validità annuale, emessa dal Settore Giovanile e Scolastico, per i bambini/e iscritti a Scuole Calcio non riconosciute anche come CAS o a Centri Calcistici di Base (modulo di richiesta - allegato n° 3).

Nel corso della stagione sportiva, al compimento dell'ottavo anno d'età è consentita la sottoscrizione del tesseramento “Pulcini”, purchè per la stessa Società con cui era in corso l'assicurazione “Piccoli Amici”.

a2) “Giovani”:

Cartellino Verde Annuale Pulcini ed Esordienti – Cartellino Giallo Annuale “Giovanissimi ed Allievi” – Cartellino Azzurro Biennale “Esordienti e Giovanissimi”

“Tessera della F.I.G.C.” con vincolo annuale di colore “VERDE”: dall'ottavo anno anagraficamente compiuto al dodicesimo anno non compiuto al 1° gennaio dell'anno in cui ha inizio la stagione sportiva.

“Tessera della F.I.G.C.” con vincolo annuale di colore “GIALLO”: dal dodicesimo anno anagraficamente compiuto al sedicesimo anno non compiuto al 1° gennaio dell'anno in cui ha inizio la stagione sportiva.

“Tessera della F.I.G.C.” con vincolo biennale di colore “AZZURRO”: il calciatore in età dai 12 anni compiuti all'1 gennaio dell'anno in cui ha inizio la stagione sportiva ai 14 anni non compiuti, può assumere vincolo biennale con la società per la quale richiede il tesseramento o, nel corso della stagione sportiva, per la società per la quale è già tesserato con il vincolo annuale.

La richiesta di tesseramento dei su riferiti calciatori "giovani" deve recare, insieme alla firma del calciatore, quella contestuale, per consenso, dell'esercente la potestà genitoriale.

Le Società debbono accompagnare le richieste di tesseramento con i seguenti documenti:

- certificati di residenza e di stato di famiglia del minore solo per i nuovi tesseramenti;
- la Società Sportiva che intende tesserare anche per la stagione sportiva 2005/2006 il giovane calciatore già tesserato per la medesima Società per la stagione sportiva 2004/2005 con vincolo annuale o biennale, può presentare al Comitato Provinciale di competenza richiesta di tesseramento senza l'obbligo di corredare tale richiesta dei certificati di residenza e di stato di famiglia del minore già tesserato. In ogni caso, la richiesta di tesseramento secondo le suindicate modalità, dovrà essere corredata del cartellino rilasciato per il tesseramento relativo alla stagione sportiva 2004/2005; parimenti, qualora siano intervenuti cambiamenti di residenza e/o di stato di famiglia, la richiesta di rinnovo del tesseramento dovrà essere corredata obbligatoriamente dei suddetti certificati;
- lettera di accompagnamento, da parte delle Società, corredata di tutti i dati necessari ad una corretta identificazione dei giovani tesserati (Allegato n° 4).

a3) "Giovani dilettanti"

I calciatori "Giovani", dal 14° anno di età anagraficamente compiuto, possono assumere con la Società della LND per la quale sono già tesserati vincolo di tesseramento sino al termine della stagione sportiva entro la quale abbiano anagraficamente compiuto il 25° anno di età, acquisendo la qualifica di "Giovani Dilettanti".

a4) "Giovani di serie"

I calciatori "giovani" che, appartenenti a Società di Leghe professionistiche, dal 14° anno anagraficamente compiuto assumono con le stesse Società un vincolo di tesseramento regolamentato dall'art. 33 delle N.O.I.F..

a5) Tesseramento "giovani" stranieri

Le Società "pure" del Settore Giovanile e della Lega Nazionale Dilettanti possono tesserare, esclusivamente con cartellino a validità annuale, giovani calciatori di nazionalità straniera, limitatamente alla provincia di residenza degli esercenti la potestà genitoriale.

Detti tesseramenti sono emessi dai Comitati Provinciali e Locali.

Per quanto riguarda le Società appartenenti alle Leghe Professionistiche si rimanda a quanto previsto in materia dalle N.O.I.F..

Per il tesseramento dei giovani Extracomunitari, di età inferiore agli anni 16, si fa riferimento a quanto disposto dal nuovo testo dell'Art. 40/bis delle N.O.I.F..

Il tesseramento dei calciatori extracomunitari può avvenire solo se il giovane è in regola con le vigenti leggi statali in materia di immigrazione ed è necessario esibire:

- certificato di iscrizione o frequenza a corsi scolastici o assimilabili attestanti lo svolgimento dell'attività di studio;
- lo stato di famiglia e il permesso di soggiorno rilasciato per un periodo non inferiore ad un anno nel Comune, sede della società, o in Comune della stessa provincia o di altra provincia limitrofa.

Per quanto riguarda la normativa relativa alla LND, si rinvia al relativo C.U. n° 144 del 30.06.2004.

a6) "Minori Stranieri dai 6 ai 12 anni"

A seguito della circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali Comitato per i Minori Stranieri del 20 febbraio 2003 prot. cmsia/11.904, e della successiva circolare del 25 marzo 2003 prot. Cms/mna/u/9352, ed in applicazione della Convenzione sui Diritti del Fanciullo del 20/11/1989 fatta a New York, e resa esecutiva con legge dello Stato Italiano del 27/5/91, n°176 art.31, che prevede espressamente il diritto al gioco del fanciullo, si informano tutte le Società affiliate, che la copia del permesso di soggiorno, sia se scaduto o in scadenza, o del cedolino di richiesta di rilascio del permesso di soggiorno, sono da considerarsi documenti sostitutivi del certificato di residenza, in quanto dai 6 ai 12 anni trattasi di attività ludica.

Il Settore Giovanile e Scolastico ha inviato presso i Comitati Regionali in data 9 aprile 2003, prot. 6203.20, comunicazione delle suddette circolari e la copia della scheda di autocertificazione (Allegato 7).

TESSERAMENTO PER PARTECIPAZIONE AD ATTIVITA' F.I.G.C.

Si notifica che la partecipazione alle Attività del Settore Giovanile e Scolastico della F.I.G.C. è vincolata al tesseramento con certificato assicurativo (Piccoli amici) e con cartellino specifico per le categorie Pulcini, Esordienti, Allievi e Giovanissimi.

Pertanto, vista l'assenza di qualsiasi convenzione, non è possibile partecipare ad attività della F.I.G.C. con cartellino di Enti di promozione sportiva.

ERRATA CORRIGE C.U. NR. 1

Si comunica che il Settore Giovanile e scolastico Nazionale ha notificato in data 13/07/2005 le seguenti correzioni:

1. pag. 25, punto 23, lettera i, leggesi: **Superamento dei 100 punti di penalizzazione nel punteggio finale della Classifica Disciplina;**
2. pag. 26, punto c 3 pag. 30: **Superamento dei 100 punti di penalizzazione nel punteggio finale della Classifica Disciplina;**
pag. 26 – pag. 20 e pag. 30. **L'inibizione di almeno un anno al Presidente della Società, a prescindere da una sua eventuale sostituzione, comporta..... ;**

Si comunica che il Comunicato Ufficiale nr. 1 del Settore Giovanile e scolastico è riportato corretto sul sito <http://www.settoregiovanile.figc.it>

7. COSTO TESSERAMENTI S.G.S.

Comunicato Stampa S.G.S.

In merito agli oneri di tesseramento e tasse di iscrizione ai Campionati di Settore Giovanile e scolastico, la F.I.G.C. ritiene opportuno precisare che:

- In merito all'art. 51 della Legge Finanziaria 2003, innovando la disciplina in materia di assicurazione obbligatoria per gli sportivi dilettanti ha:
 - a) eliminato l'obbligo di assicurazione con la Sportass, che non era in grado di fornire idonee prestazioni, consentendo alle Federazioni di rivolgersi al mercato assicurativo;
 - b) previsto l'estensione dell'obbligo assicurativo anche ai dirigenti di società.

La F.I.G.C., in applicazione delle previste normative, ha indetto una gara della quale è risultata aggiudicataria la Carige Assicurazioni. Il premio – che per Legge deve essere sostenuto dall'assicurato e non dalle Federazioni (le quali operano solo in funzione di garanzia del rispetto dell'obbligo assicurativo) è risultato superiore rispetto a quello fissato dalla Sportass, ma la F.I.G.C. con notevole sforzo finanziario e in attuazione della propria politica di promozione del calcio giovanile, è riuscita per la stagione 2004/2005 ad accollarsi l'incremento dell'onere assicurativo. Il Parlamento ha successivamente reintrodotta l'obbligo di assicurazione con la Sportass, rimandando a un successivo decreto attuativo la fissazione delle modalità e dei premi.

Nell'aprile 2005 il Ministero per le Attività e i Beni culturali ha pubblicato il decreto in cui sono state disciplinate le modalità e determinate le tariffe per l'assicurazione obbligatoria. Tale decreto fissa tariffe molto più elevate rispetto a quelle risultanti dalla gara indetta dalla F.I.G.C., raddoppiando ovvero triplicando, a seconda delle diverse categorie interessate, il costo assicurativo ottenuto sul mercato.

A tutela dell'attività giovanile, la F.I.G.C. (e nello specifico la Lega Nazionale Dilettanti) è intervenuta sia a livello parlamentare che a livello giudiziario avverso un decreto che se applicato avrebbe leso fortemente la possibilità per i giovani tesserati di esercitare la loro passione sportiva. A fronte di tali iniziative, il Consiglio dei Ministri ha sospeso l'operatività del decreto ministeriale.

Nella stagione 2005/2006, la F.I.G.C., al fine di assorbire i costi del migliorato servizio assicurativo, ha determinato nuove quote di tesseramento comprensive dei costi assicurativi, operando in modo tale da tutelare in primo luogo le categorie del "Piccoli Amici" (6-8 anni), dei "Pulcini" (8-10 anni) e degli "Esordienti" (10-12 anni) e cioè le categorie di base e più numerose.

Per alcune di queste categorie, il costo del tesseramento per l'attività sportiva è inferiore alla quota assicurativa.

Per quanto riguarda le categorie agonistiche "Giovanissimi" e "Allievi" – che rappresentano un numero di tesserati largamente inferiore a quelle delle altre tre categorie – si è aumentato il costo del cartellino per allinearlo al costo assicurativo.

Per quanto riguarda, infine, le tasse di iscrizione ai campionati, si è prevista una somma variabile tra i 150,00 euro per le società di puro settore giovanile ai 500,00 euro per le società professionistiche, con una previsione di introito complessivo di circa 700.000,00 euro a fronte spese arbitrali per le categorie del Settore giovanile pari a 6 milioni di euro.

Costi stagione sportiva 2005/2006	
Costo Tesseramento Piccoli Amici	€. 2,00
Quota Assicurazione	€. 2,85
Costo per Federazione	€. 0,85
Costo Tesseramento cat. Pulcini - Esordienti	€. 7,50
Quota Assicurazione	€. 6,50
Ricavo Federazione	€. 1,00
Costo Tesseramento cat. Giovanissimi - Allievi	€. 12,50
Quota Assicurazione	€. 6,50
Ricavo Federazione	€. 6,00
Costo Tesseramento Biennale	€. 25,50
Quota Assicurazione	€. 13,00
Ricavo Federazione	€. 11,50

Si rammenta che nella nostra Provincia, grazie all'iniziativa a suo tempo promossa dal nostro Comitato, i costi assicurativi per atleti e tecnici vengono rimborsati alle società fino al 70% del totale della spesa ammessa.

----- ✧ ✧ ✧ -----

Publicato in Trento ed affisso all'albo del C. P. A. di Trento il 14/07/ 2005.

Il Segretario
(Roberto Bertelli)

Il Presidente
(Ettore Pellizzari)